

## **REGOLAMENTO – TIPO SULL’AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI**

### **ART. 1**

L’Amministrazione comunale attua l’affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell’impossibilità di assicurarle, per situazioni di ordine psico-logico, morale, economico e sociale.

### **ART. 2**

L’affidamento familiare, intervento preventivo per evitare forme di disadattamento, alternativo alla istituzionalizzazione, si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare o comunità di tipo familiare, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell’autorità giudiziaria.

### **ART. 3**

L’affidamento familiare è disposto dall’amministrazione comunale su proposta del servizio sociale, sia a livello di ufficio di servizio sociale che a livello di operatività decentrata nei quartieri. Per ogni proposta del servizio sociale, con l’apporto di una équipe per l’età evolutiva, ove possibile, svolge una indagine psicologica e sociale sulla famiglia di origine, sugli elementi necessari per la individuazione del nucleo affidatario, nonché sul minore.

### **ART. 4**

Il servizio sociale persegue le seguenti finalità:

- promuovere, attuare e sostenere gli affidamenti familiari e verificarne l’andamento;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell’autorità giudiziaria;
- promuovere la divulgazione e l’informazione sulle problematiche dell’affidamento attraverso incontri a livello di zona, aperti ai cittadini, ai servizi sociali presenti nel territorio, alle famiglie, alle associazioni, ecc.

### **ART. 5**

L’amministrazione comunale provvede a:

- formalizzare l’affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e – sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell’autorità giudiziaria – delle famiglie di origine dei minori;
- erogare, se necessario, una somma di danaro mensile a favore degli affidatari, non superiore al 50% della retta di ricovero quale contributo alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affidamento;
- assicurare agli affidamenti e alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell’affidamento, nel rispetto dei metodi educativi delle famiglie affidatarie;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano al minore o che egli stesso provochi nel corso dell’affidamento.

## **ART. 6**

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare che si sono dichiarati disponibili e per le quali il servizio sociale del comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia di origine;
- buono stato di salute dei componenti il nucleo affidatario;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

L'età degli affidatari deve essere adeguata alle esigenze del minore.

## **ART. 7**

Gli affidatari si impegnano a :

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affidamento tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affidamento.

## **ART. 8**

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- contribuire, a seconda delle possibilità economiche, alle spese relative al minore.

## **ART. 9**

Ad ogni nucleo familiare non possono essere affidati più di due minori, salvo che appartengano allo stesso nucleo familiare. È opportuno privilegiare l'affidamento a nuclei familiari con figli.

## **ART. 10**

L'affidamento familiare effettuato dal servizio sociale del comune, si compendia nella formalizzazione e sottoscrizione di impegni da parte degli affidatari e della famiglia di origine e la successiva esecutività da parte del giudice tutelare.

Ove l'affidamento non sia condiviso dalla famiglia d'origine, si procederà a chiedere l'intervento del tribunale per i minorenni.

FAC-SIMILE

COMUNE di \_\_\_\_\_

## -- PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Vista la proposta di affidamento familiare avanzata dal servizio sociale relativa al minore \_\_\_\_\_ nat. il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ preso atto dell'assenso manifestato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ genitor (o tutore) — sentito il minore ultradodicesenne che è d'accordo all'affido — accertata l'idoneità ad accoglierlo da parte dello affidatario \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

Ritenuto che l'affidamento si rende necessario per le seguenti ragioni: \_\_\_\_\_

Visti gli artt. 2 e 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e degli artt. 8 e 9 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 affida (o proroga l'affidamento) minore \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione, il tutto con le seguenti modalità: \_\_\_\_\_

Incarica della vigilanza sull'andamento e del sostegno \_\_\_\_\_

con obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con la periodicità \_\_\_\_\_ al giudice tutelare.

Il comune verserà all'affidatario al termine di ogni mese, un importo pari a L. \_\_\_\_\_ quale rimborso spesa a favore dell'affidato/a.

Il sindaco o l'assessore

Il giudice tutelare, visto il provvedimento suespresso, controllata la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo.

Il giudice tutelare

FACSIMILE

COMUNE di \_\_\_\_\_

## CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE

I signor \_\_\_\_\_ abitant \_\_\_\_\_  
 a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

dichiarano

— di prestare ai sensi degli artt. 2, 4, 5 della legge 184 del  
 4 maggio 1983 e degli artt. 8 e 9 della legge regionale 9 maggio  
 1966, n. 22 il proprio consenso all'affidamento de \_\_\_\_\_ minor \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_  
 abitante a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
 tel. \_\_\_\_\_

si impegnano

1) a rispettare le condizioni previste nella deliberazione sul  
 l'affidamento familiare e nelle leggi succitate;

2) a fornire a minor un corredo e ad assicurarne il rinnovo;

3) ad autorizzare i signor \_\_\_\_\_

a provvedere a far attuare gli interventi medici necessari salvo  
 quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del  
 minore per i quali sarà richiesta al/ai sottoscritti \_\_\_\_\_ autorizza-  
 zione, in termini preventivi ad eccezione dei casi d'urgenza;

4) a contribuire, ai sensi del codice civile, al mantenimento  
 del minore \_\_\_\_\_ nella misura  
 di L. \_\_\_\_\_ mensili.

Data \_\_\_\_\_

Firma de \_\_\_\_\_ affidant \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

N. B. - I rapporti economici con gli affidatari sono tenuti  
 esclusivamente dal servizio sociale del comune.

Gli impegni di cui ai punti 2 e 4 saranno inseriti previa le  
 necessarie valutazioni.

FAC-SIMILE

COMUNE di \_\_\_\_\_

Minore \_\_\_\_\_

## IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

I sottoscritti \_\_\_\_\_  
 abitanti a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
 tel. \_\_\_\_\_

si impegnano

— a rispettare le condizioni della deliberazione sull'affidamento familiare n. \_\_\_\_\_ nella sua attuale formulazione e nelle sue eventuali successive modificazioni che verranno portate a conoscenza del/dei sottoscritto/i nonché degli artt. 2, 4, 5 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e degli artt. 8 e 9 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

— ad accogliere presso di se il minore, provvede al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;

— a curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento;

— ad assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferirne periodicamente agli operatori del servizio sociale che ha promosso l'affidamento;

— a provvedere a far fornire le prestazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale in termini preventivi, se possibile, qualora siano indette da modificazioni rilevanti dallo stato di salute del minore al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale.

La somma stabilita dal comune quale rimborso spese a favore dell'affidato / a \_\_\_\_\_  
 sarà riscosso dal \_\_\_\_\_ sottoscritti \_\_\_\_\_ ogni mese presso \_\_\_\_\_  
 oppure versato direttamente sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ agenzia \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

(87.20.1133)